

Contratto di appalto per la fornitura della mobile platform "2ndStage"

in occasione del Next Generation Fest

CIG: B647B4CAE2

CUP: D19I24000330003

Codice commessa: PROG/151

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

e

Plesh Tech S.r.l., con sede legale a Torino, in Corso Alessandro Tassoni, partita IVA e codice fiscale n. 12380050018, in persona del suo legale rappresentante [omissis] (di seguito denominata anche soltanto "**Affidatario**" od "**Operatore economico**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**",
convengono quanto segue

Art. 1 – RUP e DEC e Responsabile della fase di affidamento presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi degli articoli 15 e 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche soltanto "Codice") è assunto dal Direttore di FST, Francesco Palumbo.
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto di servizi

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura della mobile platform "2ndStage" (di seguito, anche soltanto "Piattaforma") durante lo svolgimento del Next Generation Fest (di seguito, anche solo "Evento") che si svolgerà il giorno 2 giugno prossimo, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in piazza Vittorio Gui a Firenze (di seguito, "Sede dell'Evento").
2. Nell'adempimento delle proprie obbligazioni assunte verso la Committente, l'Affidatario si impegna, in particolare, a:
 - Eseguire il setup della Piattaforma;
 - Realizzare una personalizzazione della Piattaforma con un'attività di sviluppo dedicata e orientata verso le esigenze della Committente e con l'impiego delle grafiche fornite dalla Committente medesima;
 - Fornire le licenze per l'utilizzo della Piattaforma per 1.000 (mille) persone partecipanti all'Evento;
 - Far realizzare, a proprio carico e spese, il trasporto e la consegna della strumentazione necessaria all'adempimento del servizio presso il luogo dell'Evento;
 - Illustrare al personale della Committente le tecniche necessarie per operare e monitorare le interazioni;
 - Generare e assicurare la consegna dei segnali video da dare al personale incaricato del service audio-video dell'Evento;
 - Svolgere le attività di project management che si rendano necessarie per l'esecuzione del servizio;
 - Fornire i servizi di assistenza, manutenzione, hosting, db e certificati per l'intera durata del presente contratto;
 - Assicurare la presenza di 2 (due) propri tecnici presso la Sede dove avrà luogo l'Evento per operare il tool, nella giornata dell'Evento e in quella antecedente, dedicata all'allestimento;

- Farsi carico delle spese di transfer da Torino, di vitto e alloggio a Firenze per i propri tecnici impiegati nel servizio presso la Sede dell'Evento;
- Assicurare l'operatività della piattaforma entro le ore 9:30 di lunedì 2 giugno 2025;
- Assicurare altresì che l'operatività della piattaforma perduri per l'intero corso dell'evento (nell'orario che sarà successivamente concordato tra le Parti), fatto salvo il caso di forza maggiore o, comunque, circostanze non dipendenti dall'Affidatario;
- Curare l'allestimento presso il Teatro del Maggio del Maggio Musicale Fiorentino, nel giorno 1° giugno prossimo (nell'orario che sarà successivamente concordato tra le Parti, fermo restando che l'Affidatario dovrà avere il tempo necessario per allestire secondo le proprie indicazioni e modalità);
- Effettuare le prove nel giorno 2 giugno prossimo, nell'orario che sarà successivamente concordato tra le Parti;
- Curare il disallestimento presso il Teatro del Maggio di Firenze, a conclusione dell'Evento, nell'orario che sarà successivamente concordato tra le Parti.

Art. 3 - Modalità di esecuzione dell'appalto

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e, per quanto qui non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in questo documento richiamate o a questo comunque pertinenti.
2. Le Parti, dopo la stipula del presente contratto, possono stringere eventuali accordi di dettaglio circa le modalità di adempimento dell'incarico e la fissazione di termini perentori per l'esecuzione di determinate prestazioni. Quando tali accordi siano redatti in forma scritta e non rechino contenuti in contrasto con il presente contratto devono considerarsi parte integrante di quest'ultimo e aventi la medesima efficacia obbligatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto controlla e supervisiona le attività richieste nel presente appalto. Il DEC può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il personale interno di FST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST.
4. L'Affidatario deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato), fatta eccezione per quanto previsto al punto 2 che precede. La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
5. Al termine del contratto il DEC predisporrà il Certificato di regolare esecuzione, che consentirà l'emissione della fattura a saldo del corrispettivo previsto. Il Certificato non potrà essere irragionevolmente negato.

Art. 4 – Durata del contratto

1. Il contratto acquista efficacia nel momento in cui è sottoscritto da ambo le Parti e la conserva sino al termine finale per la sua esecuzione, fissato nel giorno 3 giugno 2025.

Art. 5 - Corrispettivo

1. Le Parti convengono che il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario sia pari ad € 6.339,50 (euro seimila trecento trentanove/50) oltre IVA e altri oneri qualora dovuti.
2. Nella concorde determinazione del corrispettivo, come sopra descritta, deve ritenersi compreso il compenso per ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidatario a qualsiasi altra pretesa, fatto salvo il caso in cui il Committente non richieda variazioni e/o modifiche all'esecuzione di quanto concordato.
3. Nelle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non sono ravvisabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 6 – Responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all’Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell’esecuzione del contratto in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal DEC, salvo quanto previsto all’articolo 3, punto 2, che precede;
 - ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati dal DEC per cause imputabili all’Affidatario;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Affidatario, nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. L’Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l’Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal DEC, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l’1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze determinate dall’inesatto adempimento) per ogni inesatto adempimento o inadempimento rilevato dal DEC;
 - in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Esecutore, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l’1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell’Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all’Esecutore, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario.
8. Qualora l’ammontare cumulativo delle penali applicate all’Esecutore complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto, l’Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
9. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall’inadempimento.
10. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell’Esecutore tutte le conseguenze (anche

verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

11. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
12. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 7 – Sospensione del contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.
2. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto di appalto.
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
4. Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la Committente si riserva di chiedere all'Affidatario di svolgere prestazioni aggiuntive (di natura analoga a quella dei servizi descritti *supra* all'articolo 2) senza che debba essere avviata una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice. Il corrispettivo per tali eventuali prestazioni supplementari è pattuito tra la Committente e l'Affidatario, si aggiunge al compenso indicato *supra* all'articolo 5, punto 1 per un ammontare massimo non superiore al 50% (cinquanta per cento) di tale importo.
5. La Committente si riserva di esercitare un'opzione di proroga del presente contratto per la fornitura della mobile platform "2ndStage" anche per l'edizione dell'Evento NGF nell'anno 2025. Nell'ipotesi in cui sia esercitata dalla Committente tale opzione di proroga, posto che i servizi del presente contratto siano esattamente replicati nel corso della proroga medesima, il compenso aggiuntivo per l'Affidatario sarà computato nella misura di ulteriori € 6.339,50 (euro seimila trecento trentanove/50) oltre IVA (salvi i diversi contenuti di un accordo tra la Committente e l'Affidatario più favorevoli per la Committente).
6. Vale la previsione dell'articolo 120 comma 9 del Codice.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 15.848,75 (euro quindicimila ottocento quarantotto/75) oltre IVA.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente incarico.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto di appalto e obblighi dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Affidatario Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del

Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:

- a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm. e ii., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel citato D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidatario manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.
2. Il presente contratto dovrà intendersi risolto nel caso in cui – all'esito dei controlli svolti dalla Committente - l'Affidatario risulti incorrere in uno dei motivi di esclusione elencati requisiti di cui all'art.94 e ss. del Codice.

Art. 13 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 14 - Modalità e cadenza di emissione delle fatture

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture l'Affidatario e la Committente si impegnano ad attenersi alle indicazioni che seguono:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, le fatture devono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'emissione delle fatture elettroniche, una "copia di cortesia" delle medesime fatture deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: sietepresente@giovanisi.it e amministrazione@fst.it;
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;

- L’Affidatario emette una prima fattura alla stipula del contratto per il 30% dell’importo di cui al precedente art. 5 e una seconda fattura al termine del servizio per il restante 70%.
- Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- Tali documenti dovranno riportare nel campo descrittivo il generico oggetto del contratto e i codici indicati sotto:
Fornitura della mobile platform “2ndStage” in occasione del Next Generation Fest
CIG: B647B4CAE2
CUP: D19I24000330003
Codice commessa: PROG/151
- I pagamenti sono effettuati, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m.

Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, l’Affidatario ha indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi al versamento del corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente dedicato. Il CIG attribuito dall’ANAC al presente affidamento è: **B647B4CAE2**.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 16 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA, al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all’Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L'imposta di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidatario.

Art. 17 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla L.R.T. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R.T. n. 38/07 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, alle altre disposizioni in vigore, in esso richiamate o comunque pertinenti per materia.

Per **Plesh Tech S.r.l.**
Il legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore Francesco Palumbo